



**Spett.le:
Redazione di Report
Via Teulada 66
00195 Roma**

E p.c.: Dipartimento della Protezione Civile

Oggetto: Accordo fornitura Winner Italia / Dipartimento Protezione Civile del 4 e 9 marzo 2020

La nostra azienda, quale seguito degli incontri intercorsi con i vostri inviati, ritiene opportuno precisare quanto segue: - in data 4 e 9 marzo sono stati definiti accordi per la fornitura di mascherine tre veli tipo chirurgico/surgery, di importazione extra europea, ai sensi del D.L. 2 marzo 2020 art.34, testo al cui interno non era prevista la distinzione tra mascherina tipo chirurgico quale dispositivo medico e mascherina chirurgica quale dispositivo generico filtrante;

- in data 11 marzo, a mezzo istanza presentata brevi manu presso la sede operativa del Dipartimento della Protezione Civile, Winner Italia ha presentato e consegnato i campioni ed i test report delle mascherine ai fini delle opportune valutazioni da effettuarsi sulla sicurezza del prodotto;

- in data 16 marzo Winner Italia precisava, a mezzo mail, che il prodotto che sarebbe stato fornito al Dipartimento della Protezione Civile non era classificabile, in base alla normativa vigente, come un dispositivo medico, né tanto meno che presentava marcatura CE;


- successivamente all'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, il prodotto è stato, nei fatti, importato e sdoganato come dispositivo meramente "filtrante", non idoneo per uso sanitario (come peraltro indicato sulle confezioni);

- al fine di poterlo utilizzare, altresì, anche come dispositivo medico, è stata avanzata in data 26 marzo 2020 richiesta di validazione ai sensi del D.L. 17 marzo all'Istituto Superiore di Sanità, il quale, in data 27 aprile 2020, rispondeva che il dispositivo risulterebbe esser già munito di certificazione CE e quindi non assoggettabile alla procedura di cui al succitato D.L. 17 marzo 2020;

Per quanto tutto sopra riportato, auspichiamo di aver chiarito tutti i dubbi.

Cordiali saluti.

 Sede Legale: Via Aversa, 37 - 00177 Roma - P.I. e Cod. Fisc.: 09321961006
Sede Operativa: Via Bruno Pontecorvo, 4 - 00012 Guidonia (RM)

 0774 344169 / 0774 533140

 www.winneritalia.it

 info@winneritalia.it
winneritalia@pec.it





Viale Mazzini 14
00195 Roma
via PEC all'indirizzo raispa@postacertificata.rai.it

Roma 05/05/2020

Oggetto: puntata di Report del 04/05/2020 – servizio “La mascherina dell'ex presidente; richiesta di rettifica ex art. 32 quinquies D.lgs. n. 177 del 31 luglio 2005

Formulo la presente in nome e per conto della Winner Italia S.r.l., che ha conferito allo scrivente apposito mandato, per significare quanto segue.


Nel servizio trasmesso dal programma Report in onda sul canale Rai 3 in data 4 maggio 2020, per quanto incidentalmente nell'ambito della trattazione delle vicende che vedono coinvolta la Only Logistics Italia S.r.l., sono state fornite notizie erranee relative alla società mia assistita.

È stato, infatti, trasmesso un fermo immagine di un elaborato, scritto evidentemente su carta intestata della Winner Italia S.r.l., che è stato fatto passare per un contratto stipulato dalla stessa società con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile che avrebbe avuto ad oggetto la fornitura di mascherine chirurgiche ossia di dispositivi medici.

La notizia è destituita di fondamento.

Il documento trasmesso durante la puntata di Report in oggetto è una mera proposta di stipula di accordo quadro – assimilabile ad un preventivo - mentre i contratti effettivamente sottoscritti con la Protezione Civile, tutti conclusi in vigenza del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, hanno avuto, ed hanno, ad oggetto esclusivamente la fornitura di dispositivi di protezione individuale.

La circostanza sopra rappresentata fu oggetto di specifico approfondimento tanto che, in data 16 marzo 2020, la Winner Italia S.r.l. precisava alla Protezione Civile che i prodotti

 Sede Legale: Via Aversa, 37 - 00177 Roma - P.I. e Cod. Fisc.: 09321961006
Sede Operativa: Via Bruno Pontecorvo, 4 - 00012 Guidonia (RM)

 0774 344169 / 0774 533140

 www.winneritalia.it

 info@winneritalia.it
winneritalia@pec.it





forniti non erano classificabili come dispositivi medici.

Coerentemente, dopo l’emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il prodotto è stato importato e sdoganato come dispositivo meramente “filtrante”, non idoneo per uso sanitario come indicato espressamente anche sulle confezioni e, in applicazione dell’art. 15 co. 2 della citata normativa, Winner Italia S.r.l. chiedeva all’Istituto Superiore di Sanità la validazione dei prodotti.

In data 27 marzo 2020 l’Istituto Superiore di Sanità in riferimento alla validazione richiesta dalla mia cliente comunicava - si riportano testualmente le parole della PEC – che *“dall’ulteriore documentazione pervenuta sembrerebbe che il prodotto cui si fa riferimento sia un Dispositivo Medico già marcato CE che non necessita di nessuna deroga per la sua immissione in commercio”* perciò non è soggetto alla procedura di cui all’art. 15 co. 2 D.L. 18 del 17 marzo 2020.

La tesi sostenuta dalla, si presume, vostra giornalista durante la conferenza stampa dell’Istituto Superiore della Sanità secondo la quale la mia rappresentata avrebbe fornito documentazione utile alla richiesta validazione relativa ad altri prodotti, diversi da quelli forniti alla Protezione Civile, implica l’attribuzione alla mia assistita di una condotta penalmente rilevante che si respinge decisamente.

La Winner Italia S.r.l., inoltre, precisa che le mascherine oggetto della propria fornitura sono tutte munite di dispositivo che consente la perfetta aderenza del prodotto al viso ostacolando l’uscita dell’esperto.

Le notizie riferite nel programma in merito agli eventi che sarebbero occorsi presso gli Uffici delle Dogane di Pomezia sono contrari a quanto emerge dai documenti atteso che, come già precisato in questa comunicazione, i contratti effettivamente sottoscritti da Winner Italia S.r.l. con la Protezione Civile, tutti conclusi in vigenza del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, hanno ad oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale

Ad ulteriore chiarimento delle informazioni trasmesse, si rappresenta che INAIL, con PEC del 15 aprile 2020 ha riferito che per le mascherine filtranti 3 veli di Winner Italia S.r.l., pur non essendo state vendute come mascherine chirurgiche, è stata accertata *“la rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dalla normazione armonizzata dettata per le mascherine facciali a uso medico (cc.dd. mascherine chirurgiche)”*.

 Sede Legale: Via Aversa, 37 - 00177 Roma - P.I. e Cod. Fisc.: 09321961006
Sede Operativa: Via Bruno Pontecorvo, 4 - 00012 Guidonia (RM)

 0774 344169 / 0774 533140

 www.winneritalia.it

 info@winneritalia.it
winneritalia@pec.it





Un'ultima precisazione è necessaria.

La mia cliente mi riferisce che il 30 aprile 2020 ha inviato una nota di precisazione alla redazione del programma Report, proprio in relazione all'intervista del giorno precedente, della quale non si è affatto tenuto conto nella trasmissione del programma di ieri e che è stata pubblicata sulle pagine WEB della RAI solamente nella tarda serata di ieri.


Ove la nota di cui sopra fosse stata considerata, sarebbe stato possibile evitare il diffondersi di notizie inesatte e lesive dell'immagine e degli interessi commerciali della mia assistita.

Si chiede procedersi nei modi e nei tempi di legge, riservata ogni ulteriore azione idonea alla miglior tutela della mia cliente.

Distinti saluti.

Avv. Marco Pistolese

 Sede Legale: Via Aversa, 37 - 00177 Roma - P.I. e Cod. Fisc.: 09321961006
Sede Operativa: Via Bruno Pontecorvo, 4 - 00012 Guidonia (RM)

 0774 344169 / 0774 533140

 www.winneritalia.it

 info@winneritalia.it
winneritalia@pec.it

